

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata dell'Associazione

È costituito, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, D.lgs. 117/2017 e della normativa regionale in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Zer0971 a.p.s.", che assume la forma di Associazione di Promozione Sociale (di seguito e per brevità "Associazione").

L'associazione ha sede legale in via Francesco Baracca n.16, nel Comune di Potenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque sedi amministrative e secondarie, rappresentanze e sportelli, anche presso terzi.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, in qualunque tempo, con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.

Articolo 2 - Scopo e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e non persegue finalità politiche, sindacali, professionali o di categoria, ovvero di rappresentanza e tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 e succ. mod. indicate nel successivo articolo 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e mediante processi collaborativi e partecipativi, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale indicate nell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 5, co. 1, lett. i),
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, co. 1, lett. f),
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, co. 1, lett. t),

mediante le seguenti azioni:

- organizzazione di eventi, rassegne, festival e spettacoli per il cinema, il teatro, la musica e le altre forme d'arte;
- organizzazione e realizzazione di attività culturali, letterarie e artistiche, nonché di manifestazioni,

convegni e seminari, dibattiti, mostre, eventi sportivi, concerti e viaggi in luoghi di interesse storico, artistico o ambientale;

- pubblicazione di testi e notiziari informativi, realizzazione di prodotti culturali, documenti video-fotografici e cine-televisivi su qualunque supporto anche digitale per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni, nonché attinenti a temi scientifici e ambientali;

- promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, eventualmente con la somministrazione di bevande anche alcoliche (di cui alla L.297/91 art. 3 comma 6 lettera e), luoghi di intrattenimento che accrescano il grado di benessere e di integrazione sociale dei propri soci e della comunità;

- attività di studio ricerca, creazione di prodotti culturali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale - materiale e immateriale - nonché le identità e le tradizioni storiche ed enogastronomiche del presente e del passato;

- gestione di circoli culturali, sociali, sale di lettura, pinacoteche, mediateche, musei con allestimenti permanenti e temporanei e con la realizzazione e distribuzione di cataloghi e gadgets di propaganda, allestimento di spazi espositivi anche all'aperto e/o itineranti;

- gestione di attività collaterali commerciali (opzione alla L.398/91) di supporto e finanziamento alle attività istituzionali. Promozione e diffusione delle produzioni tipiche del territorio di riferimento, nonché dell'ideazione e produzione di creazioni artistiche e/o artigianali di oggetti, accessori e merchandising anche attraverso piattaforme e-commerce;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l),

mediante le seguenti azioni:

- creazione, organizzazione e gestione di corsi, workshop e stage, laboratori didattici e creativi anche in collaborazione con soggetti terzi, con insegnanti ed esperti;

- predisposizione e gestione di centri di informazione e documentazione per il cinema, la musica, il teatro l'arte in genere.

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, co. 1, lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, co. 1, lett. w),

mediante le seguenti azioni:

- organizzazione di eventi, rassegne, festival e spettacoli finalizzati alla sensibilizzazione su tematiche sociali;

- promozione e sostegno a progetti di solidarietà e sviluppo, anche in collaborazione con altre associazioni, fornendo anche consulenza legale e supporto all'integrazione.

Articolo 4 - Associati

L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità e lo Statuto e vogliano impegnarsi per la realizzazione delle sue attività.

Possono far parte dell'Associazione:

- i cittadini italiani e non, che abbiano raggiunto la maggiore età, che siano in possesso dei diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali;

- i minori, italiani e non, che per il tramite dei titolari della responsabilità genitoriale o del proprio rappresentante legale partecipano pienamente alla vita associativa con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri associati, ivi compreso il diritto di voto in assemblea;
- le Associazioni di promozione sociale aventi scopo e finalità identici o affini;

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a domanda scritta dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- in caso di scioglimento della stessa;
- per recesso;
- per esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'Associato può sempre recedere dall'associazione mediante dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o per altri gravi motivi, previa contestazione scritta all'associato dei motivi per i quali l'esclusione è proposta; la contestazione dovrà contenere l'indicazione di un termine non inferiore a giorni cinque entro il quale l'interessato potrà far pervenire le proprie giustificazioni a mezzo raccomandata o p.e.c. al presidente dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione dovrà contenere la motivazione del provvedimento e dovrà essere notificata entro venti giorni con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale notificazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o p.e.c. inviata al presidente dell'associazione ovvero ricorrere all'autorità giudiziaria nei modi e nei termini di cui all'art. 24 cod. civ. anche nel caso in cui la deliberazione di esclusione sia stata confermata dall'assemblea degli associati. La perdita dello status di associato avviene con la cancellazione del medesimo dal libro degli associati.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Ogni associato ha diritto di partecipare all'assemblea e, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione

La qualità di associato dà diritto ad usufruire dei servizi dell'Associazione e a partecipare agli eventi organizzati dalla stessa, nonché di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllarne l'andamento.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante esame diretto alla presenza di un membro del Consiglio direttivo ed estrazione di copia a cura del Consiglio direttivo ed a spese del richiedente. L'accesso al libro dell'organo di controllo dovrà essere richiesto all'organo di controllo stesso.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, che verrà fissata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre del precedente anno solare.

Articolo 5bis - Scritture contabili, bilanci e libri sociali

L'Associazione, in conformità di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.Lgd. n. 117/2017 redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In ogni caso il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Associazione depositerà presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle sue dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117/2017 alle quale dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

A norma dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Oltre alle predette scritture, l'Associazione, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, tiene i seguenti libri:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui sono trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se e quando nominato.
- l'Organo di revisione da nominarsi dall'assemblea nei casi di cui all'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge o ritenuto comunque opportuno, l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa nell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- approva il bilancio sociale, nell'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017 o qualora ritenuto opportuno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su istanza dell'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo nonché sui ricorsi contro la deliberazione di esclusione dell'associato adottata dal Consiglio Direttivo";
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo e/o dello statuto, per la liquidazione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e quelle relative alla devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un lasso di tempo inferiore a ventiquattro ore.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio o dal rendiconto di cassa;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

I consiglieri che venissero a mancare in modo irreversibile saranno sostituiti mediante lo scorrimento della graduatoria dei non eletti; in caso di esaurimento o di inesistenza di tale graduatoria i consiglieri mancanti saranno eletti dall'assemblea degli associati che sarà convocata entro quindici giorni da quando sia venuto a mancare il numero minimo dei consiglieri in carica.

Artico

Il Pre
l'ester
anche
associ
civile.

Il Pres

Il Pre
mand.
dei pr

Almer
nuovo

Il pres
sulla l

Il Vic
impos
Consig

Il Con
funzio
delle
tesori
Dirett

Artico

È nom

Ai coi
dell'or
secon

L'Orga
corret
applic
concre

L'Orga
solidai
del D.I
all'arti

I comp
contro
sociali

Qualo
svolge

Articolo 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza degli stessi.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e, in caso di dimissioni, provvede a convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario al quale potrà affidare una o più delle seguenti funzioni: dare esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo; redigere i verbali delle riunioni; attendere alla corrispondenza; curare l'amministrazione dell'associazione come tesoriere; tenere i libri contabili; eseguire le riscossioni e i pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Organo di controllo

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. 117/2001 ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2013.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti ove nominati dall'Assemblea nel caso in cui - in presenza

del superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 - non sia a tal fine nominato dall'Assemblea stessa un soggetto incaricato.

Articolo 11 - Patrimonio, finanze e beni sociali. Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di Enti locali in genere e di ogni altro Ente e organismo;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- f) rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- h) proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge; l'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 12 - Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno; in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a Iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili e l'assemblea deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/17 e s.m.i.

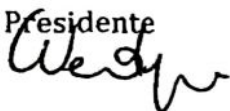
Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

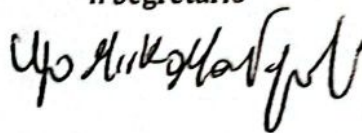
Articolo 16 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti dell'Associazione, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 875 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Data 29/12/2022



IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VITULO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA MARIA MATTIA